

AREA AFFARI LEGALI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**FORMULARIO DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI
E DEGLI ATTI EXTRA-CONTRATTUALI**

**A cura dell'Ufficio Contenzioso Civile,
del Lavoro e Recupero Crediti (ARAL)**

INDICE SOMMARIO

PARTE PRIMA ATTI EXTRACONTRATTUALI

Presentazione.....	pag.	3
Formule:		
1. Costituzione in mora ai fini interruttivi della prescrizione.....	pag.	4
2. Comunicazione per la denuncia dei vizi del bene acquistato con garanzia di buon funzionamento (art. 1512, comma 1, c.c.).....	pag.	6
3. Diffida ad adempire ex art. 1454 c.c.....	pag.	7
4. Denuncia di vizi del bene acquistato ex art. 1495, comma 1, c.c.....	pag.	9
5. Escusione polizza fidejussoria.....	pag.	10
6. Comunicazione di recesso dal contratto e trattenimento della caparra confirmatoria (o restituzione del doppio) ex art. 1385, comma 2 c.c.; della caparra penitenziale ex art. 1386, comma 2 c.c.- Intimazione di pagamento della multa penitenziale ex art. 1386 c.c.....	pag.	11
7. Lettera di adempimento del contratto e risarcimento del danno (art. 1453 c.c.).....	pag.	13
8. Dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456, comma 2, c.c.....	pag.	14
9. Lettera di eccezione di inadempimento con sospensione del pagamento.....	pag.	15
10. Lettera di recesso.....	pag.	16
11. Offerta non formale del debitore, ex art. 1220 c.c.....	pag.	17
12. Nomina del rappresentante per ricevere il pagamento, ex art. 1188 c.c.....	pag.	18
13. Intimazione di restituzione del pagamento effettuato al creditore apparente, ex art. 1189, comma 2, c.c.....	pag.	19

PARTE SECONDA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Presentazione.....	pag.	20
Clausole:		
1. Autorizzazioni.....	pag.	21
2. Copertura assicurativa.....	pag.	22
3. Cauzione.....	pag.	23
4. Caparra confirmatoria.....	pag.	24
5. Caparra penitenziale.....	pag.	25
6. Consegnna.....	pag.	26
7. Clausole vessatorie.....	pag.	27
8. Clausola risolutiva espressa.....	pag.	28
9. Compenso.....	pag.	29
10. Condizione sospensiva.....	pag.	30
11. Condizione risolutiva.....	pag.	31
12. Correzioni e modifiche.....	pag.	32
13. Comunicazioni.....	pag.	33
14. Dovere di riservatezza.....	pag.	34
15. Deposito.....	pag.	35
16. Dichiarazione di conformità degli impianti e della merce.....	pag.	36
17. Dilazione di pagamento.....	pag.	37
18. Durata e rinnovo per difetto di disdetta.....	pag.	38
19. Esclusiva.....	pag.	39
20. Elezioni di domicilio.....	pag.	40
21. Fideiussione.....	pag.	41
22. Garanzia di adempimento.....	pag.	42
23. Garanzie tecniche, di funzionamento e conformità.....	pag.	43

24. Inventario.....	pag.	44
25. Interessi per ritardato pagamento e ritardo nel pagamento.....	pag.	45
26. Manleva.....	pag.	46
27. Limitazione ed esonero di responsabilità.....	pag.	47
28. Obbligo di pagamento.....	pag.	48
29. Opzione.....	pag.	49
30. Ordini.....	pag.	50
31. Premesse del contratto.....	pag.	51
32. Patto di non concorrenza.....	pag.	52
33. Prezzo.....	pag.	53
34. Recesso e recesso con penale.....	pag.	54
35. Risoluzione del contratto.....	pag.	55
36. Risoluzione consensuale.....	pag.	56
37. Risoluzione per inadempimento.....	pag.	57
38. Restituzione a seguito di risoluzione.....	pag.	58
39. <i>Solve et repete</i>	pag.	59
40. Sospensione dei pagamenti.....	pag.	60
41. Termine essenziale.....	pag.	61
42. Termine per l'accettazione.....	pag.	62
43. Trasporto.....	pag.	63

PARTE PRIMA

ATTI EXTRACONTRATTUALI

Al fine di supportare i Centri di spesa universitari, si è ritenuto utile fornire uno strumento operativo costituito da un formulario sugli atti stragiudiziali che più frequentemente sono utilizzati, in caso di controversie nell'ambito negoziale, dagli operatori di Sapienza.

Ogni tipo di formula è preceduta da un breve commento introduttivo in ordine alla disciplina giuridica degli istituti interessati.

1. Costituzione in mora ai fini interruttivi della prescrizione

Il mancato e/o inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore comporta l'obbligo di risarcire il danno subito dal creditore in conseguenza dell'inadempimento della controparte, eccetto che il debitore non provi che la impossibilità di adempiere la prestazione sia stata determinata da causa a lui non imputabile, ovvero per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso di specie, le strutture universitarie provvederanno a costituire in mora il contraente inadempiente, intimandogli specificamente di adempiere le prestazioni dedotte nel contratto.

Preg.mo/Gentile... (persona fisica)

Spett.le (Ente/associazione/persona giuridica/società)

Oggetto: Costituzione in mora ex art. 1219 c.c. – Contratto sottoscritto il tra Sapienza e

In data è stato sottoscritto tra Sapienza/Dipartimento/Centro il contratto di in forza del quale (Lei) o (codesta società) si è impegnato/a svolgere la prestazione....., il cui termine ultimo per l'adempimento è stato convenuto per

Ad oggi la predetta prestazione non è stata ancora adempiuta (oppure) non è stata diligentemente adempiuta a regola d'arte per le seguenti ragioni.....

Tanto sopra contestato, si invita e diffida a provvedere all'adempimento dell'obbligazioni dedotte nel contratto sopra indicato entro e non oltre 15 gg. dalla ricezione della presente, con l'avvertenza che, in difetto, si adirà le autorità giudiziarie a tutela delle ragioni di questa/o Università/Dipartimento/Centro.

La presenta intimazione valga ad ogni effetto di legge quale atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c..

Oppure

In data è stato sottoscritto tra Sapienza/Dipartimento/Centro il contratto di in forza del quale (Lei) o (codesta società) si è impegnato/a al pagamento di €, entro il

Ad oggi Sapienza non ha ricevuto alcun pagamento entro il termine convenuto

Tanto sopra contestato, si invita e diffida a versare la somma di €, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della presente, maggiorata degli interessi legali (o specificare se convenzionali o moratori di cui al D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91.) dalla maturazione del diritto al saldo, sul c/c

Si preavverte che, in difetto di pagamento e persistendo la morosità, si adirà le autorità giudiziarie a tutela delle ragioni creditorie di questa/o Università/Dipartimento/Centro.

La presenta intimazione valga ad ogni effetto di legge quale atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c..

Distinti saluti

2. Comunicazione per la denuncia dei vizi del bene acquistato con garanzia di buon funzionamento (art. 1512, comma 1, c.c.)

Relativamente al bene compravenduto, l'art. 1512, comma 1, c.c. prevede che se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento **entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza.**
L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

In ipotesi di azione giudiziale, poi, il secondo comma del citato articolo dispone che il giudice, secondo le circostanze, possa assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.

Preg.mo/Gentile... (persona fisica)

Spett.le (Ente/associazione/persona giuridica/società)

Oggetto: Comunicazione per la denuncia dei vizi del bene acquistato con ordine/contratto del.....

Con riferimento all'acquisto di avvenuto con ordine/contratto del....., si comunica formalmente che il bene da Voi venduto presenta i seguenti vizi:

a)....

b)....

c)...

Tali vizi si sono evidenziati e, quindi, sono stati scoperti solo in data....., allorquando.....

Tanto sopra evidenziato, la presente vale come denuncia della scoperta dei vizi, ai sensi dell'articolo 1512 c.c., trattandosi di beni per il quale avete garantito il buon funzionamento.

Per quanto precede, Vi invitiamo e diffidiamo entro a sostituire o riparare la cosa in modo da assicurare il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.

In difetto di adempimento, si adirà le autorità giudiziarie a tutela delle ragioni creditorie di questa/o Università/Dipartimento/Centro.

Distinti saluti

3. Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.

L'art. 1454 c.c. "Diffida ad adempiere" consente alla parte adempiente di intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

Deve essere concesso, tuttavia, un termine non inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto, ovverosia automaticamente. Va precisato che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.

Preg.mo/Gentile... (persona fisica)

Spett.le (Ente/associazione/persona giuridica/società)

Oggetto: Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. – Risoluzione di diritto del contratto.

In data è stato sottoscritto il contratto di in forza del quale (Lei) o (codesta società), a fronte della prestazione da parte di questa/o Università/Dipartimento/Centro, si è impegnato/a svolgere (oppure a fornire) , il cui termine ultimo per l'adempimento è stato convenuto per

Mentre la/lo Scrivente Università/Dipartimento/Centro ha regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni il, viceversa Lei/Voi ha specificamente omesso di adempiere le seguenti obbligazioni:

a)

b)

c)

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,

SI DIFFIDA

ad adempiere le seguenti prestazioni dedotte nel contratto di cui trattasi:

a)

b)

c)

E SI AVVERTE

*che decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto e
Lei/Voi/codesta.... sarà tenuto sia alla restituzione di.....che al risarcimento dei
danni, che si quantifica sin d'ora in €*

4. Denuncia di vizi del bene acquistato ex art. 1495, comma 1, c.c.

L'art. 1495 c.c., relativamente al bene acquistato, dispone che il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

La norma si applica anche all'ipotesi di mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) ma non a quella di consegna di un bene totalmente diverso da quello pattuito, poiché in tal caso vale la disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.).

Se il vizio è apparente, cioè riconoscibile dal buon padre di famiglia con ordinaria diligenza (art. 1176 c.c.), il termine decorre dalla consegna (art. 1511 c.c.), se invece è occulto decorre dalla scoperta.

Preg.mo/Gentile... (persona fisica)

Spett.le (Ente/associazione/persona giuridica/società)

Oggetto: Comunicazione per la denuncia dei vizi del bene acquistato con ordine/contratto del.....

Con riferimento all'acquisto diavvenuto con ordine/contratto del....., si comunica formalmente che il bene da Voi venduto presenta i seguenti vizi:

a)....

b)....

c)...

Tali vizi si sono evidenziati e sono stati scoperti solo in data....., allorquando.....

Tanto sopra evidenziato, la presente vale come denuncia della scoperta dei vizi, ai sensi dell'articolo 1495 c.c.

La presente vale come denuncia entro 8 giorni dalla scoperta dei vizi, ai sensi del citato articolo, ai fini dell'attivazione della relativa garanzia.

Si preavverte che, in difetto di attivazione di siffatta garanzia, si adirà le autorità giudiziarie a tutela delle ragioni creditorie di questa/o Università/Dipartimento/Centro.

Distinti saluti

5. Escussione polizza fidejussoria a prima vista

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice degli Appalti, si impegna nei confronti dell'Amministrazione pubblica garantita, nei limiti di una somma determinata e pattuita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Si parla di "escussione a prima richiesta" quando il testo della garanzia (come quello di cui all'art. 103 del Codice degli Appalti) prevede il pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta e con la rinuncia da parte del garante (compagnia di assicurazioni o banca) al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.) e la rinuncia ad avvalersi dei termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Spett.le (Compagnia/Istituto bancario)

Oggetto: richiesta di escussione a prima vista della garanzia fidejussoria n. del

La scrivente Università (Dipartimento, Centro), con sede in , C.F. con la presente intende escutere la polizza fidejussoria a prima vista n. da voi concessa con atto del

L'escussione viene richiesta per la somma di , stante l'inadempimento da parte dell'affidatario garantito all'obbligazione pecuniaria assunta all'articolo del contratto stipulato con il

Ai fini dell'escussione, si allega documentazione probatoria del diritto ad escutere la fidejussione:

- a) copia del contratto;
- b) fatture;
- c) diffida, etc.

Si evidenzia che l'articolo..... della garanzia fidejussoria di cui trattasi vi impone il pagamento di quanto dovuto dall' affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti, in caso di

Si rimane pertanto in attesa di ricevere vostra lettera di comunicazione di apertura dell'istruttoria della pratica.

Ad ogni buon fine, si comunicano sin d'ora i nostri dati bancari ove potrà da voi essere effettuata la liquidazione del rimborso:

Distinti saluti

6. Comunicazione di recesso dal contratto e trattenimento della caparra confirmatoria (o restituzione del doppio) ex art. 1385, 2 comma, c.c.; della caparra penitenziale ex art. 1386, 2 comma c.c. - Intimazione di pagamento della multa penitenziale ex art. 1386 c.c.

Con la caparra confirmatoria, al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a tale titolo, una somma di danaro o quantità di altre cose fungibili, convenendo che, in caso di inadempimento, essa deve essere restituita o imputata alla prestazione. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra. Se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

In sostanza, la caparra è una forma di liquidazione convenzionale del danno, pattuita dalle parti prima che l'inadempimento si verifichi.

La caparra c.d. penitenziale è invece il corrispettivo del diritto di recesso convenzionalmente stabilito.

La multa penitenziale, infine, è il corrispettivo del diritto di recesso che però si versa al momento dell'esercizio del recesso, a differenza della caparra penitenziale che viene invece versata al momento della conclusione del contratto.

In caso di multa penitenziale, pertanto, il recesso risulta efficace solo quando la prestazione del corrispettivo viene effettuata, salvo diversa disposizione delle parti.

Preg.mo/Gentile... (persona fisica)

Spett.le (Ente/associazione/persona giuridica/società)

Oggetto: Contratto del - Comunicazione di recesso dal contratto e trattenimento della caparra confirmatoria.

Con riferimento al contratto sottoscritto il..... tra , Lei si è reso inadempiente (oppure Vi siete resi inadempienti) poiché.....

In conseguenza del Suo/Vostro inadempimento, con la presente Sapienza recede dal contratto e, contestualmente, tratterrà, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., la caparra confirmatoria di €..... a suo tempo da Lei/Voi versata.

Oppure

Oggetto: Contratto del - Comunicazione di recesso dal contratto e richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria

Con riferimento al contratto sottoscritto il..... tra , Lei si è reso inadempiente (oppure Vi siete resi inadempienti) poiché.....

In conseguenza del Suo/Vostro inadempimento, con la presente Sapienza recede dal contratto e, contestualmente, Le/Vi intima, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., di restituire il doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata, per un importo totale di €

Oppure

Oggetto: Contratto del - Comunicazione di recesso dal contratto e autorizzazione al trattenimento della caparra penitenziale.

In relazione al contratto sottoscritto il..... tra , con la presente, ai sensi dell'art. 1386 c.c., si comunica che Sapienza/Dipartimento/Centro recede dal medesimo contratto.

Pertanto, ai sensi del citato articolo, Lei/Voi siete autorizzati a trattenere la somma di €, versata a titolo di caparra penitenziale e corrispettivo del recesso.

Oppure

Oggetto: Contratto del -Comunicazione di recesso dal contratto e offerta del doppio della caparra penitenziale.

In relazione al contratto sottoscritto il..... tra , con la presente, ai sensi dell'art. 1386 c.c., si comunica che Sapienza/Dipartimento/Centro recede dal medesimo contratto.

Pertanto, ai sensi del citato articolo, si mette a disposizione la somma di € pari al doppio della caparra penitenziale da Lei/Voi versata a titolo di corrispettivo del recesso all'atto della sottoscrizione.

Si attende un cenno di riscontro per conoscere le modalità e i tempi con cui vorrà/vorreste ricevere la predetta somma.

Oppure

Oggetto: Intimazione di pagamento della multa penitenziale ex art. 1373, comma 3, c.c.

In relazione al contratto sottoscritto il..... tra , nonché al Suo/Vostro recesso, comunicato conil, poiché nel contratto stesso all'articolo è stata prevista una multa penitenziale per l'esercizio del recesso, con la presente si intima al pagamento della somma di

Il versamento dovrà avvenire mediante entro e non oltre il

7. Lettera di adempimento del contratto e risarcimento del danno risarcimento dei danni (art. 1453 c.c.)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Vi sono casi in cui può sussistere, in capo alla struttura universitaria, l'interesse a insistere nell'esecuzione della prestazione, di talché in tal caso (c.d. azione di manutenzione) si chiede che la controparte sia condannata ad eseguire la prestazione cui è tenuta, salvo in ogni caso chiedere anche il risarcimento dei danni che si affianca alla prestazione, comunque dovuta.

Preg.mo/Gentile... (persona fisica)

Spett.le (Ente/associazione/persona giuridica/società)

Oggetto: - Contratto del - Lettera di intimazione di adempimento e risarcimento dei danni.

In data è stato sottoscritto il contratto di in forza del quale (Lei) o (codesta società), a fronte della prestazione da parte di questa/o Università/Dipartimento/Centro, si è impegnato/a svolgere (oppure a fornire), il cui termine ultimo per l'adempimento è stato convenuto per

Ad oggi, non ha/avete adempiuto le sue/Vostre obbligazioni, consistenti nel;

Poiché è interesse della Scrivente/scrivente Dipartimento o Centro chiedere l'adempimento del contratto, si invita e diffida ad eseguire le prestazioni sopra indicate e dedotte nel contratto di cui trattasi.

In difetto di puntuale adempimento entro e non oltre 15 gg dalla ricezione della presente, si adiranno le vie giudiziarie per ottenere una sentenza di condanna nei Suoi/Vostri confronti ad adempiere le medesime obbligazioni, nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'omesso adempimento che si quantificano in €, come da seguente specifica, per le voci e le causali di seguito indicate:

8. Dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456, comma 2, c.c.

Le parti di un contratto a prestazioni corrispettive hanno facoltà di inserire nello stesso la c.d. clausola risolutiva espressa, compiendo una valutazione ex ante dei comportamenti costituenti inadempimento in senso tecnico, che non preclude tuttavia la possibilità di risolvere il rapporto in casi di inadempimento non scarsamente rilevanti secondo, però, la valutazione compiuta dal giudice adito. L'art. 1456 c.c. prescrive l'apponibilità nel contratto della clausola risolutiva espressa, che preveda la risoluzione del contratto stesso nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite; la risoluzione si verifica di diritto, ovverosia automaticamente, quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Preg.mo/Gentile... (persona fisica)

Spett.le (Ente/associazione/persona giuridica/società)

Oggetto: - Contratto del - Dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456, comma 2, c.c.

Si premette che in data Lei/Voi avete sottoscritto il contratto di con

All'articolo ... del predetto contratto è stata inserita una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c., relativa alle obbligazioni in esso dedotte.

Orbene, ad oggi Lei/codesta società ha omesso di adempiere le seguenti obbligazioni:

a)...

b)...

c)...

Tanto sopra premesso e contestato, questa Università/Dipartimento/Centro dichiara che intende valersi della clausola risolutiva espressa, contenuta nel citato articolo del contratto e che pertanto con la presente dichiarazione quest'ultimo si è risolto di diritto.

9. Lettera di eccezione di inadempimento con sospensione del pagamento

Ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempire la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempire contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Preg.mo/Gentile... (persona fisica)

Spett.le (Ente/associazione/persona giuridica/società)

Oggetto: - Contratto del - Eccezione di inadempimento e conseguente sospensione del pagamento (o esecuzione della controprestazione) ex art. 1460 c.c.

In data è stato sottoscritto il contratto di in forza del quale (Lei) o (codesta società), a fronte del pagamento (o della prestazione) da parte di questa/o Università/Dipartimento/Centro, si è impegnato/a svolgere (oppure a fornire), il cui termine ultimo per l'adempimento è stato convenuto per

Ad oggi, non ha/avete adempiuto le Sue/Vostre obbligazioni, consistenti nel;

Tanto sopra contestato, si invita e diffida ad adempire le seguenti prestazioni dedotte nel contratto di cui trattasi:

- a)
- b)
- c)

E SI AVVERTE

fintanto che non provvederà/provvederete all'adempimento, questa/o Università, Dipartimento/Centro, ai sensi dell'articolo 1460 c.c., eccepisce formalmente il Vostro inadempimento e sosponderà il pagamento di quanto convenuto / oppure sosponderà l'esecuzione, a sua volta, della controprestazione pattuita all'articolo del contratto.

10. Lettera di recesso ex art. 1373 c.c.

L'art. 1372 c.c. stabilisce il principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti, talché lo stesso non può essere sciolto se non per volontà concorde delle parti stesse.

L'art. 1373 c.c. prevede, tuttavia, la possibilità che le parti si accordino nel senso di conferire ad una di esse (ovvero ad entrambe) la facoltà di recedere prima che il contratto abbia avuto un qualche principio di esecuzione.

Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continua o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita

Oggetto: contratto del ... sottoscritto tra – Dichiarazione di recesso

In relazione al contratto di sottoscritto il, e alla clausola di cui al punto del predetto contratto con cui si è pattuita la facoltà di recesso senza previsione del corrispettivo, poiché il contratto non ha avuto ancora un inizio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si dichiara la volontà di questa/o Università/Dipartimento/Centro, di recedere dallo stesso.

11. Offerta non formale del debitore, ex art. 1220 c.c.

Ai sensi dell'art. 1220 c.c., il debitore non può essere considerato in mora se ha fatto tempestivamente l'offerta della prestazione dovuta, anche senza l'osservanza delle formalità previste dagli articoli 1206 e ss. c.c.

Viceversa, il debitore sarà comunque considerato in mora se il creditore ha rifiutato l'offerta non formale per un motivo legittimo.

Onde evitare pertanto motivi di legittimo rifiuto, l'offerta irrituale prevista dall'art. 1220 c.c. deve essere dotata dei caratteri della serietà, tempestività e completezza.

Preg.mo/Gentile... (persona fisica)

Spett.le (Ente/associazione/persona giuridica/società)

Oggetto: - Contratto del - Offerta non formale di adempimento.

Relativamente al contratto di del....., questa/o Università/Dipartimento/Centro , a fronte del corrispettivo di, s'impegnava a.....

L'adempimento di detta prestazione non è stato da Lei / consentito oppure è stato da Lai/Voi impedito per

È pertanto volontà di questa/o Università/Dipartimento/Centro offrire la propria prestazione al fine di evitare una mora debendi.

Tanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 1220 c.c.

SI OFFRE

la propria prestazione, con le seguenti modalità e termini:

e SI INVITA FORMALMENTE

il creditore destinatario della presente a ricevere la prestazione suddetta.

12. Nomina del rappresentante per ricevere il pagamento, ex art. 1188 c.c.

L'art. 1188 c.c., indica in modo preciso i soggetti legittimati a ricevere l'adempimento: in primo luogo il creditore o un suo rappresentante, ovvero la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice.

Preg.mo/Gentile... (persona fisica)

Spett.le (Ente/associazione/persona giuridica/società)

In relazione al contratto di del Sapienza/Dipartimento/Centro, nella persona del legale rappresentante p.t.

NOMINA

....., quale rappresentante per ricevere il pagamento della somma di , da Voi dovuta in forza del citato contratto, dando per rato e valido il suo operato e conferendogli specifica procura sia per incassare sia per quietanzare.

Il pagamento effettuato al predetto rappresentante determinerà la liberazione del debitore, ai sensi dell'art. 1188 c.c.

13. Intimazione di restituzione del pagamento effettuato al creditore apparente, ex art. 1189, comma 2, c.c.

Ai sensi dell'art. 1189 c.c., il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, non libera il debitore salvo che lo stesso dimostri di essere stato in buona fede.

Occorre al riguardo rilevare che il debitore che invoca il principio dell'apparenza giuridica, sarà tenuto a fornire rigorosa prova non solo in relazione alla circostanza di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche in relazione al fatto che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel debitore stesso una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.

Il creditore apparente che ha ricevuto la prestazione dal debitore in buona fede, è obbligato alla restituzione nei confronti del vero creditore secondo le regole della ripetizione dell'indebito; il vero creditore ha azione diretta nei confronti di quello apparente laddove lo stesso abbia perduto ogni azione nei confronti del debitore che ha adempiuto in buona fede.

Preg.mo/Gentile... (persona fisica)

Spett.le (Ente/associazione/persona giuridica/società)

Oggetto: Intimazione di restituzione del pagamento effettuato al creditore apparente

Con riferimento al contratto di del questa/o Università/Dipartimento/Centro ha effettuato il pagamento della somma di a....., anziché all'effettivo creditore

Ciò in conseguenza del comportamento colposo di quest'ultimo, il quale ha....., inducendo in errore questa Amministrazione.

Tanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 1189 c.c., Lei/Voi è tenuto/siete tenuti alla restituzione in favore di questa/o Università/Dipartimento/Centro del pagamento ricevuto secondo le regole della ripetizione dell'indebito.

Si invita, pertanto, a restituire la somma di €.... ., oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, con l'avvertenza che, in caso contrario, tramite l'Area Affari Legali di questa Università, si adiranno le autorità giudiziarie a tutela dei diritti dell'Amministrazione scrivente.

PARTE SECONDA

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Sovente, nell'ambito dell'attività negoziale dei Centri di spesa universitari, insorgono questioni durante la fase di esecuzione dei contratti, di talché si è ritenuto utile proporre delle formule-tipo di clausole contrattuali, che potranno essere inserite tra le condizioni generali degli atti negoziali.

In proposito, giova richiamare il contenuto dell'art. 1341 c.c., secondo comma, secondo cui *"In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (art. 1229 c.c.), facoltà di recedere dal contratto (art. 1373 c.c.) o di sospenderne l'esecuzione (art. 1461 c.c.), ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (art. 2965 c.c.), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 1462 c.c.), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (artt. 1379, 1566, 2596 c.c.), tacita proroga o rinnovazione del contratto (artt. 1597, 1899 c.c.), clausole compromissorie (art. 808 c.p.c.) o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 1370 c.c. artt. 6, 28, 29, 30, 413 c.p.c.)."*

Dunque, nel rispetto della citata norma, le parti possono inserire nei contratti tutte le clausole che desiderano, adattandole specificamente alle peculiarità di ogni singolo atto.

In relazione alle clausole di maggiore rilevanza, è stato inserito un sintetico commento introduttivo in ordine alla disciplina giuridica dei relativi istituti.

1. Autorizzazioni

(Contraente)... s'impegna a svolgere quanto occorrente per ottenere dalle autorità competenti tutte le autorizzazioni di legge per e garantisce, ora per allora, che per il (data) sarà munito di tutte le autorizzazioni necessarie, specie quelle amministrative e sanitarie.

Nell'eseguire le prestazioni contrattuali assicura anche che in materia di assicurazioni sociali e di sicurezza ed igiene sul lavoro osserverà ogni norma di legge o di regolamento vigenti o che comunque risultino applicabili, anche se emanati in corso d'opera.

2. Copertura assicurativa

(Contraente)... si impegna a stipulare presso una primaria compagnia una polizza di responsabilità civile, con congrui massimali, anche contro ogni rischio derivante ai propri collaboratori o terzi in relazione alle attività svolte per il presente contratto.

oppure

(Contraente)... provvederà (altresì) a stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile, amministrativa, eventi di danneggiamento, distruzione o sottrazione di beni la cui responsabilità è ad esso imputabile in base alla legge e a quanto previsto nel presente contratto.

oppure

(Contraente)... terrà, infine, manlevata e indenne Sapienza (o il Dipartimento o altra struttura universitaria) da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici per qualsiasi motivo o titolo possano in futuro avanzare nei confronti di esso (Contraente).

3. Cauzione

A garanzia degli obblighi contrattuali ... (Contraente)... versa a Sapienza (o al Dipartimento o ad altra struttura universitaria), a titolo di deposito cauzionale, la somma di euro..... Le parti convengono che tale somma, su cui non saranno dovuti interessi, verrà restituita al termine del contratto, fatta eccezione per il caso in cui gli impegni assunti col presente atto non vengano rispettati.

4. Caparra confirmatoria

(Contraente)... versa a Sapienza (o al Dipartimento o ad altra struttura universitaria), la somma di € , che viene accettata a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c.

Le parti convengono espressamente che, in ipotesi in cui (Contraente)... non adempirà a quanto convenuto (oppure all'impegno di.....) Sapienza (o il Dipartimento o altra struttura universitaria) avrà diritto a recedere dal contratto e di incamerare la suddetta somma, a titolo di liquidazione convenzionale del danno da grave inadempimento.

5. Caparra penitenziale

(Contraente)... versa a Sapienza (o al Dipartimento o ad altra struttura universitaria), la somma di € , che viene accettata a titolo di caparra penitenziale ai sensi dell'art. 1386 c.c..

La parti convengono espressamente che in caso di recesso anticipato di (Contraente)... , Sapienza (o il Dipartimento o altra struttura universitaria) avrà diritto ad incamerare la suddetta somma, a titolo di indennizzo per il diritto di recesso convenzionalmente stabilito.

6. Consegnna

I/Il (beni o altro) oggetto del presente contratto sarà/saranno consegnati entro e non oltre ... giorni dall'accettazione dell'ordine (oppure data o termine).

Le consegne avverranno presso la sede universitaria, con effetto liberatorio dalla consegna a..... (persona da indicare), unica legittimata a ricevere detto/detti bene/beni.

oppure

a persona che verrà espressamente indicata tramite PEC o e-mail da inviare a

I termini di consegna sono essenziali e il (Contraente)... risponderà per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, o a interruzione o a risoluzione, parziale o totale, della fornitura.

7. Clausole vessatorie

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli articoli (elencare tutti)

.....

.....

dichiarano espressamente di approvarle.

8. Clausola risolutiva espressa

Le parti concordemente convengono che, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto si risolva nel caso in cui il (Contraente)... sia inadempiente ad una sola delle seguenti obbligazioni previsti agli articoli del contratto:

.....

..... (L'obbligazione deve essere indicata in modo preciso e non generico proprio perché la volontà delle parti si sostituisce al controllo del giudice in ordine alla gravità)

Nei casi sopra indicati, il contratto si risolverà di diritto quando Sapienza (o il Dipartimento o altra struttura universitaria) dichiarerà che intenda valersi della presente clausola.

9. Compenso

A fronte delle obbligazioni assunte da (Contraente) in forza del presente accordo, Sapienza (o il Dipartimento o altra struttura universitaria), si obbliga a corrispondere ad esso (Contraente) la somma lorda di € , di cui:

- a) per compenso e/o corrispettivo;
- b), per (adempimenti contributivi eventualmente gravanti sul compenso);
- c) per Iva al (percentuale);
- d) per spese vive (documentabili ed esenti IVA),

Sul compenso verrà effettuata (se dovuta) la ritenuta di legge pari a (percentuale).

Il tutto per una spesa complessiva a carico di Sapienza (o del Dipartimento o di altra struttura universitaria), che graverà su

10. Condizione sospensiva

Ai sensi dell'art. 1353 c.c., le parti concordemente convengono che l'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione sospensiva che:

.....

Nell'ipotesi in cui detta circostanza dovesse (o non dovesse) verificarsi, il presente contratto dovrà ritenersi come non concluso e le parti non avranno alcun obbligo reciproco.

11. Condizione risolutiva

Ai sensi dell'art. 1353 c.c., le parti concordemente subordinano la risoluzione del presente contratto alla condizione risolutiva così specificata:

.....

Pertanto, in caso di avveramento della predetta condizione, il contratto si considererà risolto ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

12. Correzioni e modificazioni

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere specificamente approvata per iscritto a pena di nullità e dovrà risultare da un documento sottoscritto da entrambe le parti.

13. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche, inerenti al presente accordo, devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo.....

Ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere comunicata alla controparte e avrà efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

14. Dovere di riservatezza

Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione del presente contratto sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte o per obbligo di legge.

Le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi.

oppure:

(Contraente)... garantisce che le informazioni di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite di....., con la mera eccezione di quelle per le quali possa dimostrare essere generalmente reperibili dal pubblico in maniera diversa da una rivelazione di....., saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto di (Contraente) in alcun modo utilizzate o divulgare per nessun proposito che non sia per quello strettamente connesso all'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto.

15. Deposito

(Contraente)... svolgerà l'attività presso il deposito, sito in....., all'interno del quale è dedicata allo stoccaggio ed alla movimentazione delle merci un'apposita area attrezzata. Il (Contraente)... curerà la manutenzione, l'organizzazione e la gestione del deposito, dei relativi impianti e attrezzature e dei servizi connessi alle attività.

È comunque consentito a (Contraente)... di svolgere in tutto o in parte le attività in magazzini diversi dal deposito, purché tali magazzini, per caratteristiche tecniche (attrezzature, dotazioni di sicurezza, macchinari, ecc) e ubicazione, consentano la prestazione oggetto del presente contratto, a condizioni quantomeno analoghe a quelle garantite nel deposito. In questa ipotesi il (Contraente)... dovrà comunicare almeno giorni prima il trasferimento delle merci.

In ogni caso, il..... riceve le merci in deposito:

- a) provvedendo alla loro custodia, a titolo gratuito, in locale idoneo con adeguata copertura assicurativa;
- b) assumendosi tutte indistintamente le spese relative, di qualsiasi natura esse siano, comprese quelle inerenti eventuali ritiri o trasferimenti a
- c) rendendosi garante e responsabile verso (Contraente) della consegna in deposito e custodia delle merci, per qualsiasi danno sia da essa subito che causato da terzi ed a cose di terzi, anche nei casi di consegna a terzi del suo deposito e custodia temporanea in adempimento degli obblighi contrattuali.

16. Dichiarazione di conformità degli impianti e della merce

(Contraente)... dichiara e garantisce che gli impianti dell'unità immobiliare sita in via..... sono conformi alla vigente normativa, come risultante dai certificati di conformità e collaudo rilasciati da....., che sono stati prima d'ora consegnati alla parte (Contraente)...

17. Dilazione di pagamento

Il pagamento sarà effettuato, in deroga al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in base alle seguenti scadenze:

- per alla consegna dei beni;
- per a gg. oppure entro e non oltre il.....;
- per a gg. oppure entro e non oltre il.....;
- per ad avvenuta consegna di (oppure ad avvenuto collaudo con esito positivo);

Le parti, per quanto riguarda le modalità di pagamento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera a), D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, stabiliscono concordemente, ricorrendo le seguenti ragioni oggettive, che il pagamento avvenga il

Stabiliscono altresì che in caso di ritardato pagamento rispetto al suddetto termine, in deroga a quanto dispone l'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal giorno successivo alla scadenza come sopra indicata, inizieranno a decorrere interessi legali o al saggio del %.

18. Durata e rinnovo per difetto di disdetta

Il presente contratto ha decorrenza dalla data del e terminerà alla data del

Qualora nessuna delle due parti comunichi la propria disdetta a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi indicati e/o lettera raccomandata a.r., da inviarsi con preavviso di almeno mesi rispetto alla data di scadenza, il contratto si intenderà tacitamente prorogato per una sola volta per un periodo corrispondente al primo periodo di durata.

19. Esclusiva

Per tutta la durata del presente rapporto il (Contraente)...non potrà assumere incarichi analoghi nell'interesse di terzi, persone o società, né svolgere direttamente o indirettamente attività in concorrenza e comunque incompatibile con gli interessi di (Contraente)..., sotto comminatoria di risoluzione di diritto del presente contratto e di risarcimento dei danni.

Resta inteso che le parti potranno consensualmente in forma scritta derogare, di volta in volta, al suddetto diritto di esclusiva riconosciuto da nell'interesse di

20. Elezioni di domicilio

(Contraente)... elegge un unico domicilio in per tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto. Il domicilio in precedenza indicato potrà essere variato, ma sempre soltanto all'interno del territorio dello Stato italiano (*n.d.r.: la clausola che prevede l'obbligo di mantenimento del domicilio nell'ambito del territorio italiano è opportuna per semplificare le eventuali azioni giudiziarie nei confronti del contraente inadempiente*).

21. Fideiussione

(Contraente)... si impegna, entro (...) giorni dalla data della firma del presente contratto, ad accendere apposita garanzia fidejussoria, esecutibile a prima richiesta, a favore di, di importo pari a € (.....), presso primario istituto di credito previamente concordato con o in alternativa (Contraente)... potrà accendere una fidejussione di importo pari a € (.....), qualora detta fidejussione venisse accesa presso primaria compagnia assicurativa. Tale fidejussione avrà la stessa durata del contratto e dovrà, a seguito di richiesta scritta di, essere adeguata proporzionalmente al valore derivante da

Qualora il non provvedesse a quanto previsto nel precedente art., si riserva di sospendere l'esecuzione del presente contratto senza che il abbia nulla a pretendere.

22. Garanzia di adempimento

(Contraente)... garantisce l'integrale adempimento di tutte le obbligazioni che dal presente contratto derivano a carico della parte, per capitale, interessi, rivalutazione, danni e spese, fino alla concorrenza inderogabile e non rivalutabile di € (euro), con l'obbligo da parte del creditore di escludere preventivamente l'obbligato principale.

23. Garanzie tecniche, di funzionamento e conformità

(Contraente)... garantisce che il e gli strumenti contrattuali, tra cui il, una volta realizzati ed in esercizio corrisponderanno alle esigenze di e che per la loro progettazione, configurazione e realizzazione sono state accuratamente applicate le regole dell'arte, impiegando tecniche e metodologie di controllo in linea con le conoscenze più aggiornate; inoltre garantisce di inserire tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore e di ottemperare a tutte le prescrizioni amministrative e sanitarie vigenti in materia.

oppure:

(Contraente)... garantisce la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato, nei termini ivi previsti, e si impegna all'immediata verifica degli eventuali vizi contestatigli e si obbliga a riparare o a sostituire il bene difettoso.

Le contestazioni dovranno essere poste in forma scritta nei termini di cui all'art. 1495 c.c.

Il garantisce la piena disponibilità dei diritti di proprietà industriale dei beni oggetto di volendo garantire e manlevare l'acquirente da ogni pretesa di terzi.

oppure:

..... rilascia una garanzia di buon funzionamento della durata di..... dall'accettazione definitiva e, per i servizi per i quali non si faccia luogo a consegna, dal termine di di prestazione continuativa del servizio.

oppure:

La parte venditrice garantisce che i beni forniti sono conformi alla normativa vigente nell'Unione Europea per quel che concerne la tossicità dei prodotti utilizzati e la sicurezza dell'isolamento elettrico. La parte venditrice garantisce altresì che i beni forniti hanno ottenuto il brevetto dell'istituto Marchio Qualità.

24. Inventario

..... dovrà effettuare, al termine di ogni anno solare, l'inventario fisico del magazzino. Tale inventario dovrà essere consegnato a entro e non oltre il di ogni anno.

L'attività di inventario annuale è obbligatoria, dandosi le parti atto che i relativi costi sono stati considerati in sede di determinazione delle tariffe per le prestazioni di

Le eventuali differenze tra quantità contabili e quantità fisiche del magazzino risultanti dagli inventari fisici annuali di cui al precedente punto saranno verificate in contraddittorio tra le parti.

25. Interessi per ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati all'art., il dovrà corrispondere a, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, nella misura prevista dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (oppure in misura pari al tasso legale corrente; oppure gli interessi convenzionali del %), decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.

26. Manleva

..... si obbliga espressamente a manlevare
da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro
in relazione a

Conseguentemente, si accolla l'obbligo di risarcire ogni e
qualsiasi danno subito da ed in genere da terzi in relazione
a quanto sopra.

27. Limitazione ed esonero di responsabilità

Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, assicura la regolarità dell'esecuzione del presente contratto, ma resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti da e/o da terzi in conseguenza di

In ogni caso non sarà responsabile per qualsiasi inconveniente che dovesse manifestarsi nell'erogazione di, non dovuto a problemi tecnici originatisi direttamente da e non sarà altresì responsabile per la mancata funzionalità di, originatasi per cause non dipendenti alla sua volontà e non sarà conseguentemente tenuta ad alcun risarcimento.

Il non sarà in ogni caso responsabile del risarcimento di qualsiasi danno che possa derivare a in conseguenza di:

- caso fortuito;
- forza maggiore;
- atti od omissioni di, di suoi dipendenti o comunque collaboratori del cui operato si avvalga, nonché dei destinatari di
- vizi esistenti o sopravvenuti dai

Le parti precisano che la prestazione prevista nel presente contratto non comprende i seguenti risultati e attività:

-
-
- (...)

che rimangono quindi esclusi dall'oggetto del presente contratto, e come tali non possono determinare responsabilità contrattuale del

Le parti convengono l'esonero da responsabilità contrattuale per la parte, limitatamente alle ipotesi in cui l'inadempimento, ovvero l'inesattezza o il ritardo nell'adempimento, siano da imputare a colpa lieve del debitore medesimo o dei suoi ausiliari.

28. Obbligo di pagamento

La cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto non farà venire meno l'obbligo di di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto e non ancora pagato.

29. Opzione

L'opzione è definita dall'art.1331 c.c.:

“Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.

Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice”.

L'opzione è un patto per effetto del quale, una parte, denominata promittente, si impegna a mantenere ferma la propria proposta e la controparte, nel termine fissato, può decidere di accettare o meno la conclusione del contratto. È evidente la natura di diritto potestativo.

Se il destinatario della proposta decide di accettare, il contratto è già concluso. Non è necessario stipularne uno nuovo, perché l'opzione contiene già tutti gli elementi della dichiarazione di proposta.

La differenza tra opzione e proposta irrevocabile: l'opzione è un contratto, l'altro è un atto unilaterale.

La proposta irrevocabile è un atto unilaterale a titolo gratuito, l'opzione può essere anche a titolo oneroso: se è a titolo oneroso, il proponente ha il diritto di percepire un compenso come corrispondente all'onere di non revocare.

L'opzione se a titolo gratuito, coadiuvata dall'*animus donandi*, si sostanzia in una donazione.

L'ultimo comma ha premura di precisare che, nel caso di mancanza del termine, questo deve essere fissato dal giudice.

Durante tutto il periodo di durata del presente contratto, (Contraente) godrà di un diritto di opzione relativamente all'acquisto di oggetto del contratto stesso.

30.Ordini

I singoli ordini saranno inviati per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: La società ricevente dovrà dare conferma dell'accettazione degli ordini entro e non oltre

Gli ordini conterranno la puntuale descrizione tecnica del prodotto e l'esatta indicazione del prezzo, oltre che i termini di consegna e di eventuale collaudo.

31. Premesse del contratto

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono condizione essenziale. Le parti confermano la veridicità, anche ai fini dell'interpretazione del contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle premesse.

32. Patto di non concorrenza

(Contraente) per un periodo di almeno anni successivi alla cessazione degli effetti del presente accordo, sarà obbligata a non utilizzare, ad alcun titolo, anche nella pubblicità, marchi o altri segni distintivi di spettanza di soggetti che svolgono attività concorrente con quella di o comunque a non abbinare la distribuzione di ad iniziative pubblicitarie o promozionali di aziende concorrenti con

oppure:

(Contraente) si obbliga a non effettuare, né direttamente, né indirettamente, alcuna attività di, per il periodo di dallo scioglimento del presente rapporto.

33. Prezzo

Il prezzo comprende e remunera tutte le prestazioni contrattuali ed è fissato in € , che il si impegna a versare entro giorni dalla data della presente scrittura.

L'importo sopra indicato è comprensivo di oneri di , a carico di (venditore/trasportatore/etc.).

Sebbene il presente contratto preveda la consegna differita della cosa acquistata, il prezzo come sopra convenuto s'intende bloccato. Rimarrà pertanto fissato per tutta la durata del presente contratto, qualunque aumento potrà intervenire nei costi dei materiali, della manodopera, dei trasporti generali, ecc...

34. Recesso e recesso con penale

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata A.R., con un preavviso di mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso.

(Contraente)... in caso di recesso dovrà rimborsare a le spese sostenute e corrispondere il prezzo per l'attività svolta.

(Contraente)... potrà recedere dal contratto solo per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato a

oppure

In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previa comunicazione mediante posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata A.R., da inviare almeno prima della scadenza.

In tal caso, la parte recedente dovrà versare all'altra entro gg. dal recesso la somma di € a titolo di penale.

35. Risoluzione del contratto

Le parti hanno diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione inoltrata alla controparte con posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R., in caso di:

- a) mancato pagamento, alle scadenze pattuite, delle somme dovute da in base al presente contratto;
- b) ritardata consegna di da parte di entro la data fissata nel presente contratto, salvo eventuale termine di proroga, che potrà essere accordato dalla parte, qualora il ritardo non comprometta le sue aspettative, e fatto salvo, in ogni caso, ogni diritto al risarcimento dei danni subiti;
- c) qualità di inferiore rispetto a quella pattuita, qualora la parte non la sostituisca entro il termine improrogabile di giorni dalla data in cui viene contestato tale fatto, salvi i diritti della parte al risarcimento del danno subito per l'inesatto adempimento.

La risoluzione in ogni caso non pregiudicherà i diritti spettanti a ciascuna delle parti e già maturati alla data della risoluzione.

36. Risoluzione consensuale

Le parti convengono che nel caso di il presente contratto deve intendersi consensualmente risolto; in tale eventualità, che non viene considerata inadempimento, si obbliga a restituire il deposito cauzionale versato, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa da parte di al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.

37. Risoluzione per inadempimento

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto nelle seguenti ipotesi:

- a) per fatto o colpa del, qualora, a condizione che il abbia contestato a tale inadempimento per iscritto entro il termine perentorio di dal verificarsi di detto inadempimento;
- b) per fatto e colpa del, qualora non assicuri l'effettuazione di come previsto dall'art del contratto;
- c) non provveda al pagamento di
- d) non siano rispettate tutte le condizioni tecniche con modalità e termini indicati negli artt.

Resta comunque convenuto che, verificandosi le ipotesi previste nel presente articolo, la parte inadempiente è obbligata al pagamento a favore dell'altra parte della somma pari a a titolo di penale, con espressa rinuncia a far valere gli eventuali maggiori danni.

38. Restituzione a seguito di risoluzione

Le parti convengono che, in caso di risoluzione per inadempimento del presente contratto, non si applichino, per la restituzione delle prestazioni già effettuate, le norme sulla ripetizione dell'indebito di cui agli articoli 2033 e seguenti c.c., ritenendo le parti stesse di dover prescindere dalla valutazione di buona o mala fede della parte che ha ricevuto la prestazione.

Pattuiscono, invece, espressamente che, a seguito della risoluzione, dovrà essere restituita l'integrale prestazione ricevuta secondo il suo valore effettivo.

Con riferimento all'obbligazione di fare assunta da si conviene espressamente che, in considerazione dell'impossibilità di restituzione della stessa una volta eseguita, sia dovuto al medesimo un indennizzo di, a prescindere da qualsiasi prova del danno subito, secondo le regole generali.

39. *Solve et repete*

Solve et repete (paga e poi richiedi): è la clausola contrattuale con la quale le parti stabiliscono l'inopponibilità di ogni tipo di eccezione avente il fine di evitare o ritardare la prestazione: le eventuali eccezioni potranno essere sollevate solo dopo l'adempimento.

Per espressa previsione normativa, essa non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto (art. 1462 c.c.). Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se accerta l'esistenza di gravi motivi, può sospendere la condanna all'adempimento della prestazione.

..... non potrà opporre eccezioni, neanche l'eccezione di totale inadempimento, al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo come sopra dilazionato.

40. Sospensione dei pagamenti

Le parti convengono che qualunque contestazione fosse sollevata dalla parte o dovesse comunque sorgere fra le parti, non si potrà sospendere o ritardare l'obbligo della parte stessa di pagare alle date fissate le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con il contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

41. Termine essenziale

La consegna del bene, in forza del presente contratto, dovrà avvenire entro il giorno Tale termine è da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. pertanto, in caso di inosservanza, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

oppure:

L'obbligazione del dovrà essere adempiuta entro e non oltre il

Tale termine è essenziale nell'interesse di, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.

Decorso inutilmente il termine essenziale, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità della dichiarazione di cui all'art. 1456 c.c. ed a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento.

42. Termine per l'accettazione

(Contraente) si riserva il diritto di esaminare la merce fornita entro giorni dalla sua consegna, avvalendosi della facoltà di rimettere alla parte venditrice la merce stessa, qualora sia difforme dalle caratteristiche tecniche specificate nel presente contratto.

La parte venditrice si impegna ad accollarsi le spese di restituzione della merce difforme, legittimamente rifiutata dalla parte acquirente.

La parte venditrice si impegna, inoltre, a sostituire entro giorni la merce che risulti danneggiata, sempre che il danno sia antecedente alla consegna della merce.

43. Trasporto

Le consegne di , nonché ogni altra prestazione prevista nei servizi di trasporto, dovranno essere effettuate da in conformità alle modalità di esecuzione e ai livelli di servizio indicati negli allegati

Il fornitore si impegna comunque a rispettare tutte le disposizioni normative in materia di trasporti nazionali e internazionali.